Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro silico-manganese

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(66/173/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo I, comma b,

Viste le lettere del 13 maggio e del 10 novembre 1965, con le quali il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 500 t per il ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il ferro-silico-manganese era importato nel Regno dei Paesi Bassi in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 6 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	424	907	409	284	377	450 (stima)
Produzione propria	—	—	—	—	—	—
Importazioni:						
— dai paesi terzi	456	813	374	267	354	140 (9 mesi)
— dalla Comunità	3	97	38	20	24	32 (9 mesi)
Esportazioni complessive	35	3	3	3	1	2 (9 mesi)

Considerando che nello Stato membro richiedente non esiste una produzione di ferro-silico-manganese ; che attualmente la produzione italiana è destinata in pratica integralmente al consumo interno e che quella degli altri due Stati membri produttori, il Belgio e la Francia, non è attualmente in grado di soddisfare al fabbisogno degli altri Stati membri, nel caso specifico più esattamente quello del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania ; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente della Comunità ;

Considerando che la domanda del Regno dei Paesi Bassi è motivata dal fatto che il suo approvvigionamento è tributario in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi ; che, in seguito ai ravvicinamenti dei dazi doganali verso quelli della tariffa doganale comune, l'importazione di ferro-silico-manganese dai paesi terzi è soggetta a dazi doganali ; che le industrie trasformatrici dello Stato membro richiedente si trovano pertanto in una situazione meno favorevole di quelle degli Stati membri ove esiste una produzione o destinata in prevalenza al consumo interno, o parzialmente integrata da importazioni ; che il ferro-silico-manganese viene utilizzato in ampia misura per la produzione del ferro-manganese il cui mercato è caratterizzato da una vivissima concorrenza, in quanto il ferro-manganese può essere ottenuto anche direttamente per trattamento dei minerali ; che l'approvvigionamento insufficiente della Comunità e la concorrenza allo stadio dei prodotti finiti possono essere tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici del Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, ai sensi del protocollo n. XI, a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le attuali disponibilità esportabili di ferro-silico-manganese, sebbene possano essere aumentate, rimangono comunque limitate ; che non si deve tuttavia, trascurare la possibilità di un adattamento della produzione comunitaria, atto a soddisfare in ampia misura, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, al fabbisogno della Comunità, e in particolare a quello dello Stato membro richiedente ;

Considerando inoltre che gli inconvenienti riscontrati nello Stato membro richiedente devono essere valutati tenendo conto del fatto che il prodotto in questione viene impiegato per la fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato presenta una concorrenza accanita ;

Considerando che, in base a tale situazione, lo Stato membro richiedente risulta riscontrare inconvenienti non trascurabili e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, in base ai dati sopra esposti, e tenuto conto dell'irregolarità dei dati relativi al consumo, quest'ultimo può essere valutato per il 1966 ad un livello intermedio di 400 t ; che, sebbene un'estrapolazione dei dati delle importazioni relativi ai primi 9 mesi del 1965 induca a ritenere elevato detto livello di 400 t, occorre tuttavia tener conto del fatto che nel 1965 la situazione del mercato del prodotto in causa è apparsa sfavorevole ; che, data la mancanza di una produzione propria nel Regno dei Paesi Bassi, esso dovrà ricorrere per coprire l'intero suo fabbisogno ad importazioni di qualsiasi provenienza ; che, fino ad ora lo Stato membro richiedente non ha importato quantità rilevanti di ferro-silico-manganese dagli altri Stati membri ; che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri esportatori verso il Regno dei Paesi Bassi, nel 1966 tale situazione dovrebbe essere superata per cui è lecito attendersi un aumento molto rilevante delle importazioni olandesi dalla Comunità soprattutto in rapporto agli anni dal 1962 al 1964 ; che, tenuto conto di tale elemento, allo stato attuale delle cose si può ritenere che nel 1966 le importazioni olandesi di ferro-silico-manganese dalla Comunità potranno raggiungere le 100 t, che, rimangono così 300 t da coprire con importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, per la determinazione dei dazi dei contingenti, occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'unione doganale, dato che al 1° gennaio 1966 gli Stati membri hanno dovuto procedere al secondo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune per

il prodotto in questione e ad una nuova riduzione dei dazi doganali intracomunitari ; che queste considerazioni inducono ad applicare al contingente tariffario per il prodotto in causa un dazio pari al 25 % del ravvicinamento alla tariffa doganale comune da operare all'inizio del periodo di validità della presente decisione ; che tale ravvicinamento deve essere calcolato assumendo come base il periodo precedente il 1° gennaio 1961 ; che, per il prodotto oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto motivi sufficienti che potrebbero giustificare, in via eccezionale, la fissazione del dazio del contingente ad un livello inferiore ; che, ove si calcoli il 25 % del ravvicinamento sulla base sopra indicata, il dazio del contingente dovrà essere fissato allo 0,9 % ;

Considerando che, nell'ambito del G.A.T.T. per il ferro-silico-manganese è stato consolidato un contingente tariffario esente da dazio entro il limite di un quantitativo di 21.500 t ;

Considerando che, oltre il fabbisogno d'importazione, del Regno dei Paesi Bassi dai paesi terzi, valutato in 300 t, risulta che nel 1966 anche la Repubblica federale di Germania dovrà coprire un fabbisogno analogo di 33.000 t circa, che è giusto far partecipare entrambi gli Stati membri summenzionati al contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio di cui sopra, in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno d'importazione dai paesi terzi ;

Considerando che, tenuto conto di quanto precede, il volume ed i dazi contingentari più adeguati da concedere al Regno dei Paesi Bassi per il 1966 appaiono quelli fissati ai seguenti livelli :

— 200 t in esenzione da dazio e

— 100 t al dazio dello 0,9 % ;

Considerando che, vista la situazione generale del prodotto in causa, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si può concludere che i contingenti tariffari stabiliti come sopra non superano i limiti oltre i quali vi sarebbe un motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritti, essi possono essere concessi, ai sensi del protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al Regno dei Paesi Bassi sono accordati dei contingenti tariffari per l'importazione dai paesi terzi e la trasformazione nel suo territorio di ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune nei limiti dei quantitativi ed ai dazi sotto indicati :

— 200 t in esenzione da dazio e

— 100 t al dazio dello 0,9 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tali contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN